



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2021, proposto da Concetta La Monica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Bifulco, Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonino La Monica, rappresentato e difeso dall'avvocato Clorinda Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

permesso di costruire n. 83 del 19.12.2019 e l'autorizzazione paesaggistica n. 31 del 03.12.2019 rilasciati dal Comune di Vico Equense al sig. Antonino La Monica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Vico Equense e di Antonino La Monica;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di essere proprietaria di un immobile sito in Vico Equense alla Via R. Bosco 19, dove risiede con il suo nucleo familiare, consistente in un'originaria villa residenziale divisa tra la ricorrente ed il di lei fratello, il sig. Antonino La Monica che, a sua volta, lo abita con il suo nucleo familiare.

Sul lato della casa rivolto a Sud, ovvero quello che non affaccia direttamente su via Raffaele Bosco (ingresso per entrambe le parti in causa), preesiste un muro di contenimento, che, correndo lungo la proprietà della ricorrente, divide i giardini dei due rispettivi fratelli. Il muro corre lungo la particella 882, quindi in esclusiva proprietà della ricorrente ed è, a tutti gli effetti, un muro di contenimento del giardino di proprietà della Prof. La Monica; giardino posto a monte.

Il sig. la Monica eseguiva lavori edilizi nel lato di sua proprietà ristrutturando, in particolare, una vecchia e piccola stalla, posta al livello del giardino inferiore ed appoggiata, in modo trasversale, al detto muro di contenimento.

La ricorrente, ritenuto che tali lavori potessero cagionare un danno ed un pericolo alla sua proprietà, depositava in data 15.03.2021, presso il Tribunale di Torre

Annunziata, un ricorso per denuncia di nuova opera ex artt. 1171 c.c. (ricorso iscritto al numero R.G. 1419/21)..

Il Comune di Vico Equense rilasciava al sig. Antonino La Monica il permesso di costruire n. 83 del 19.12.2019 e l'autorizzazione paesaggistica n. 31 del 03.12.2019 per l'esecuzione di lavori sul fondo di sua proprietà consistenti nella realizzazione di un sottotetto tecnico per isolamento termico ed ulteriori opere di riqualificazione energetica e strutturale di preesistente fabbricato, nonché di riqualificazione/manutenzione alle aree esterne ad esso pertinenziali.

La ricorrente ha impugnato i suindicati provvedimenti denunciandone l'illegittimità per svariati motivi.

In primo luogo, era stato violato il combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 il quale stabilisce la autonomia delle fasi urbanistica e paesaggistica in quanto il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica erano stati adottati dallo stesso Funzionario responsabile dell'Area Tecnica del Comune. Il Comune, poi, aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 senza che ve ne fossero i presupposti atteso che la Soprintendenza non era rimasta inerte ma aveva istruito la pratica e comunicato i "motivi ostativi" all'accoglimento della istanza. Nonostante le argomentazioni ostative al rilascio del titolo, come evidenziate dalla Soprintendenza nel preavviso di rigetto, ancora, il Comune aveva inteso rilasciare l'autorizzazione paesaggistica senza una specifica motivazione specificamente rivolta a confutare il preavviso di rigetto. Aggiungeva, ancora, la ricorrente, che il permesso di costruire era privo del nulla osta idrogeologici ed autorizzava nuove opere edilizie a distanza inferiore di metri tre dallo spigolo dell'immobile confinante di sua proprietà. Ed ancora, la ricorrente non era stata messa previamente a conoscenza del rilascio dei titoli impugnati; ad ogni modo, si erano autorizzate opere che avevano determinato un aumento di volume e cubatura non consentiti nella zona di riferimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vico Equense che ha eccepito la tardività del ricorso, la sua inammissibilità e infondatezza nel merito.

In particolare, il Comune ha evidenziato che gli atti impugnati erano stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data ben anteriore alla data di notifica del ricorso (17.05.2021), come da attestati di pubblicazione versati in atti; in particolare, il decreto di autorizzazione paesaggistica n. 131/2019 era stato pubblicato all'albo on line del comune dal 03.12.2019 al 18.12.2019, mentre il permesso di costruire n. 83/2019 era stato pubblicato all'albo on line del Comune, dal 19.12.2019 al 03.01.2020. La ricorrente, poi, aveva presentato al Comune l'istanza di accesso agli atti del 12.03.2021 nella quale aveva menzionato con precisione i titoli oggi gravati, così dimostrando di averne piena conoscenza. Il ricorso doveva ritenersi, comunque, inammissibile atteso che la ricorrente, in disparte la situazione di generica vicinitas, non aveva allegato alcun pregiudizio concreto ed attuale derivante dai provvedimenti impugnati; le censure proposte in sede di gravame erano comunque infondate.

Anche il sig. Antonino La Monica si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del ricorso e chiedendone il rigetto. Il controinteressato ha poi eccepito, con memoria depositata il 7.11.2024, l'improcedibilità sopravvenuta del gravame atteso che il giudizio di nuova opera, pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata, si era concluso in data 5.09.2022 con il rigetto della domanda presentata dalla sig. ra Lo Monica.

La ricorrente ha replicato alle eccezioni del Comune intimato e del controinteressato, insistendo per la tempestività e fondatezza del ricorso.

Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento dell'11.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente scrutinare l'eccezione di tardività del ricorso che è stata sollevata sia dal Comune di Vico Equense sia dal controinteressato nelle rispettive memorie difensivi; tale eccezione risulta, infatti,

fondata per le considerazioni che seguono e che rendono superfluo l'esame degli ulteriori profili di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso eccepiti dalle parti resistenti.

Come sopra esposto, a fondamento del ricorso qui in esame, è stata dedotta l'illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Vico Equense al sig. Lo Monica nell'anno 2021; il ricorso, notificato il 17.05.2021, è stato proposto circa due anni dopo che questi titoli sono stati emessi. In particolare, la ricorrente ha impugnato il decreto di autorizzazione paesaggistica n. 131/2019 ed il permesso di costruire n. 83/2019 che il Comune assume essere stati pubblicati all'albo comunale rispettivamente, dal 03.12.2019 al 18.12.2019 e dal 19.12.2019 al 03.01.2020. Il Comune resistente, nel costituirsi in giudizio, ha poi depositato la nota n. 24809/2020, datata 09.09.2020, con la quale il sig. Lo Monica comunicava l'inizio dei lavori sul fondo di sua proprietà. Ancora, è acclarato che la ricorrente ha presentato, in 15.03.2021, una istanza di accesso agli atti nella quale ha fatto espressa e dettagliata menzione dei titoli di cui oggi si duole. Ed infine, la ricorrente ha depositato, sempre in data 15.03.2021, presso il Tribunale di Torre Annunziata, il ricorso contenente denuncia di nuova opera e istanza di sospensione dei lavori in corso presso il vicino.

Da tutte queste circostanze si ricava l'irrimediabile tardività del ricorso.

Si osserva, infatti, che le attestazioni di pubblicazione dei titoli impugnati depositate dal Comune, pur essendo prive di firma, non sono state oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

La ricorrente, inoltre, conferma esplicitamente in ricorso di essere sorella nonché vicina di casa del controinteressato e di condividere con il fratello il varco di accesso all'immobile di Via Raffaele Bosco 19.

Ciò detto, risulta davvero difficile ipotizzare che la ricorrente non avesse contezza della esistenza del manufatto abusivo e delle sue caratteristiche edilizie. Basti in tal

sensu porre mente alla accuratezza della descrizione dello stato dei luoghi compiuta dal C.T.U nel giudizio svolto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e, precipuamente, alle foto facenti parte integrante della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che mostrano chiaramente che il fondo del vicino era pienamente visibile dalla ricorrente e con esso anche l'immobile oggetto di contestazione (v. perizia civile depositata in data 14.9.2021 del controinteressato).

Pur volendo, quindi, prescindere dalla pubblicazione dei titoli autorizzativi all'Albo Pretorio comunale, in ogni caso è verosimile ritenere che, almeno dal settembre 2021, ovvero da quando i lavori erano iniziati, la ricorrente fosse a conoscenza della loro esistenza.

Preme anche rilevare che, nella stanza di accesso agli atti del 12.03.2021, la ricorrente non si è limitata ad una richiesta generica ma ha specificato di voler ricevere "copia del permesso a costruire n. 83 del 19/12/2019 con inizio attività n. 0024809 del 09/9/2020". Dal che appare evidente che già alla data del 12.03.2021 la ricorrente non solo aveva la "percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo", ma conosceva addirittura gli estremi del titolo edilizio e della CIL. presentata dal controinteressato.

Si osserva, da ultimo, che la ricorrente ha lamentato, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che il sig. La Monica Antonino, aveva fatto innalzare la stalla, addirittura superando il muro di contenimento, eliminando la veduta alla ricorrente e rendendole di fatto "cieco" un lato del giardino, così non rispettando le distanze codicistiche e violando presumibilmente anche le distanze previste dal regolamento urbanistico del Comune di Vico.

Orbene, il Collegio è consapevole che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima deve essere riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo

inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, Sezione II, 4 febbraio 2022, n. 791). Più in particolare, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell'ambito dell'attività edilizia vanno individuati, secondo la condivisa giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto. Quanto detto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori, nel caso di specie non contestata, specie se munito di "rendering" e indicazione puntuale del titolo edilizio, ovvero all'effettiva comunicazione tramite pubblicazione all'albo pretorio del comune del suo rilascio; all'entità del tempo trascorso fra l'inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; all'effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc.). Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390; sez. IV, n. 3875 del 2018; id. nn. 3067 e 5754 del 2017; sez. VI, n. 4830 del 2017).

Deve osservarsi, tuttavia, che, già nel giudizio ordinario, seppur avente ad oggetto la risoluzione di una questione meramente civilistica relativa al rispetto delle distanze tra le costruzioni, il C.T.U nominato dal Tribunale ha avuto l'incarico di accertare, se l'edificazione del tetto della stalla integrasse una sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione oppure potesse configurare un intervento di restauro e risanamento conservativo.

E' stato anche ribadito che ciò che rileva, ai fini della determinazione della "piena conoscenza", di cui all'art. 41, co. 2, c.p.a., non è la integrale conoscenza dell'atto che si intende impugnare (ben potendo questa essere conseguita attraverso l'accesso o altra eventuale modalità, con conseguente proposizione di motivi aggiunti), bensì la conoscenza della lesività dell'atto per le posizioni giuridiche per le quali si intende chiedere tutela in sede giurisdizionale.

In ordine al concetto stesso di "piena conoscenza" (ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto), infatti, occorre ricordare che (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159) essa "non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.

Ed infatti, mentre la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così determinando quella "piena conoscenza" indicata dalla norma), la conoscenza "integrale" del provvedimento (o

di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

La previsione dell'istituto dei "motivi aggiunti" - per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta - comprova la fondatezza dell'interpretazione resa in ordine al significato della "piena conoscenza". Ciò significa che la "piena conoscenza", nei sensi innanzi esposti, può essere desunta dal grado di sviluppo dei lavori, ma anche da ulteriori elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente (cfr Cons. Stato, Sez. II, 5 marzo 2024, n. 3147).

Deve, infine, aggiungersi che nemmeno la richiesta di accesso presentata dalla ricorrente nel mese di marzo 2021, non poteva procrastinare i termini di proposizione del ricorso (cfr., al proposito, Cons. Stato, Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390): il terzo ha l'onere di attivare il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa non appena abbia contezza, od anche il ragionevole sospetto, che l'attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 21 gennaio 2013, n. 322). Era, quindi, onere della ricorrente attivarsi immediatamente, al più tardi non appena avuta la contezza del materiale avvio dell'intervento edilizio, per approfondire e valutare la legittimità dei lavori e, se del caso, impugnare il relativo titolo edilizio. Va pertanto confermata la tardività della impugnazione.

Il ricorso è, oltremodo, infondato per i rilievi che seguono.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 146 D.lgs. n. 42/2004 in quanto sia l'autorizzazione paesaggistica n. 131/2019 sia il permesso

di costruire n. 83/2019 erano stati adottati dal medesimo soggetto, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, si era conseguentemente verificata una insanabile lesione dell'autonomia tra la fase paesaggistica e la fase urbanistica del procedimento. La censura non coglie nel segno. Si è affermato, infatti, che l'autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l'uno valuta, in forza d'apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto, mentre l'altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto (Consiglio di Stato Sez. VI, 20 gennaio 2023, n.682). Pertanto l'autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio si giustappongono ed i (rispettivi) apprezzamenti, pur esprimendosi sullo stesso oggetto, obbediscono ad interessi pubblici distinti e tipizzati.

E' stato, tuttavia, condivisibilmente rilevato che "in assenza di una specifica tipologia di incompatibilità, prevale l'autonomia delle attività e delle valutazioni, garantita dal diverso iter procedimentale nonché dai diversi presupposti oggetto di esame. Pertanto, a fronte di una valutazione basata su tali differenti presupposti (per un verso urbanistico edilizi e per l'altro di compatibilità rispetto al vincolo paesaggistico esistente) nonché di iter presso organi anche consultivi diversi, ed in assenza di specifici elementi da cui desumere una specifica incompatibilità, non è possibile inferire automaticamente che la stessa persona non possa partecipare, laddove ne abbia le competenze, a differenti valutazioni. E' pur vero che proprio la diversità di valutazioni renderebbe opportuno, nell'interesse della stessa amministrazione, la divaricazione soggettiva dei funzionari responsabili; peraltro, la scarsità di risorse degli enti locali, specie di piccole dimensioni, rende di non facile raggiungimento tale auspicabile obiettivo; anche su tali considerazioni si fonda, presumibilmente, la stessa formulazione della norma invocata, che parla di garantire la differenziazione di attività. Ciò non toglie che il sindacato delle diverse valutazioni debba essere

svolto con i dovuti specifici approfondimenti, pur nell'identità del progetto, distinguendo i presupposti di ammissibilità edilizia da quelli, ben distinti, della compatibilità col vincolo paesaggistico. E' in tale contesto che va quindi interpretata la norma invocata, la quale, in termini di indicazione programmatica a monte, prevede che "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia". In assenza della necessaria formalizzazione di una incompatibilità soggettiva, ciò che deve essere assicurato è la sussistenza di un adeguato livello tecnico scientifico nonché la differenziazione oggettiva di valutazione e della relativa attività. E' evidente che tale differenziazione sia meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva si impone un'esegesi conforme all'autonomia ed alle carenze organizzative dei Comuni, salva ovviamente, a valle, l'attenta analisi delle censure dedotte avverso il provvedimento conclusivo e l'iter istruttorio, al fine di verificare la sussistenza nella specie delle adeguate cognizioni, della autonoma valutazione e della specifica esplicazione delle ragioni sottese alla decisione amministrativa, che la giurisprudenza impone sia per l'accoglimento del progetto che per il diniego. Invero, in linea ordinaria l'esercizio del potere valutativo comunale è vincolato dal parere del Soprintendente, cosicché la questione in esame perde di particolare rilievo nel caso normale disciplinato dal comma 6 dell'art. 146. Nel caso di specie, invece, è stato esercitato il potere – dovere di cui al comma 9, in assenza del parere dell'organo statale. In tale contesto, la disposizione invocata col motivo in esame – come emerge dalla sua stessa formulazione - è nata all'evidenza come norma di carattere programmatico, il cui destinatario primario è la Regione la quale, nel valutare la tipologia di organo cui eventualmente delegare la funzione in parola, deve valutare

gli elementi indicati dal legislatore; al riguardo, è possibile, come fatto in altre in altre Regioni, individuare elenchi di comuni aventi le necessarie caratteristiche, ovvero incentivare forme di associazione e cooperazione fra comuni per l'esercizio di tale funzione. Nel caso in esame, in assenza di tali adempimenti regionali, valgono le considerazioni predette, non potendo farsi cadere a carico dei singoli comuni, in termini di illegittimità di singoli atti per mera incompatibilità soggettiva, una previsione programmatica quale quella invocata" (cfr T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1257/2013).

Deve, poi, aggiungersi, con efficacia dirimente, che, nel caso che ci occupa, l'istruttoria prodromica al rilascio della autorizzazione paesaggistica non è stata svolta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune ma dal Responsabile dell'Ufficio Tutela Paesaggistica, e si è conclusa con la nota del 03/12/2019 a firma di quest'ultimo, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.

Ad avviso del Collegio, quindi, risulta sufficientemente garantita la necessaria separazione, a livello procedimentale, tra la fase paesaggistica e quella edilizia essendo l'istruttoria- fase nella quale si compendia ed esplica la specifica competenza tecnica degli Uffici comunali- a due soggetti distinti.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che il Comune rilasciato il titolo paesaggistico malgrado il fatto che la Soprintendenza, lungi dal rimanere inerte, avesse, con nota del 7.8.2019, prot. 12653, comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, sulla istanza del sig. Antonino La Monica. Il motivo è infondato.

L'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nel caso che ci occupa, la Soprintendenza non ha mai concluso il

procedimento di propria competenza perché non ha mai reso il parere definitivo, non essendo certamente tale il preavviso di diniego del 7.09.2019.

La ricorrente lamenta, ancora, il difetto di motivazione nel provvedimento comunale di autorizzazione paesaggistica, laddove il Responsabile dell'Area Tecnica si sarebbe discostato dal preavviso di rigetto della Soprintendenza senza fornire sufficienti argomentazioni a supporto. Mancherebbe, poi, il previo rilascio del nulla osta idrogeologico.

Le censure sono infondate in quanto la motivazione dell'atto può sufficientemente rinvenirsi nel richiamo espresso al parere favorevole della locale C.L.P. ed alla nota istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Tutela Paesaggistica del 03/12/2019. Quanto al vincolo idrogeologico, la ricorrente afferma che la sua sussistenza verrebbe confermata dalla stessa Relazione del Tecnico di parte allegata dal sig. Lo Monica alla sua istanza di rilascio del titolo edilizio. Deve, al contrario, osservarsi che l'Area tecnica del Comune di Vico Equense ha espressamente dato atto della assenza del vincolo idrogeologico nella zona che ci occupa (v. nota n. 19012 del 4.06 2019) e che lo stesso Tecnico di parte conferma l'assenza del suddetto vincolo alla pag 9 della sua Relazione. (v. all. 4 al ricorso).

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 873 c.c. in tema di distanze legali tra le costruzioni. Si duole, ancora, la ricorrente della violazione del giusto procedimento e/o della L. 241/90, dal momento che alcuna comunicazione le era stata inoltrata dal Comune, pur essendo essa vicina e proprietaria confinante; sarebbero, infine, state violate le norme del P.U.T. e del P.R.G. comunale, in quanto l'intervento assentito dall'Ente non consisterebbe in una mera manutenzione/riqualificazione, bensì sarebbe una nuova edificazione con conseguente aumento di volume e cubatura.

Anche tali doglianze vanno respinte.

In disparte la considerazione che si tratta di una questione prettamente civilistica, basta, infatti, osservare che il Tribunale di Torre Annunziata ha definitivamente escluso la lamentata violazione delle disposizioni codicistiche in materia di distanze tra edifici o vedute (si veda ordinanza del 5 maggio 2022). Il rilascio di un titolo edilizio, poi, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento al vicino. “Sul punto è possibile condividere l’applicazione di un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 05-07-2012, n. 696) nella parte in cui ha sancito che “Il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all’attività edilizia dell’altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l’istanza, ma non hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia: di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell’attività amministrativa” (cfr T.A.R. Veneto, Sez. II, n.26 marzo 2024, n. 415).

Quanto alla conformità urbanistica del manufatto, infine, la ricorrente si limita ad affermazioni generiche, non supportate da ulteriori elementi idonei a superare gli accertamenti tecnici eseguiti dall’Amministrazione. Nel caso che ci occupa, infatti,

la Commissione Edilizia Comunale dell'Ente, nel verbale n. 9/3 del 14.03.2019, ha espressamente qualificato l'intervento che ci occupa come intervento di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del fabbricato di riferimento, da ritenersi compatibile con la strumentazione urbanistica e paesistica di riferimento. Tali conclusioni hanno trovato piena conferma anche nella perizia del C.T.U. nominato dal G.O. nel giudizio R.G. 1419/2021 ove il sottotetto è stato configurato come volume tecnico (art. 15, punto 3 del Regolamento Edilizio e, ai fini urbanistici, quale intervento di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Non sono stati, quindi, adottati in giudizio motivi ed elementi idonei a confutare tali conclusioni.

Per tutto quanto sin qui dedotto e rilevato, il ricorso va, dunque, respinto anche nel merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile perché tardivo e, comunque, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Vico Equense e del Sig. Antonino La Monica nella misura di euro 1500,00 ciascuno oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito del sig. Antonino La Monica che si è dichiarato antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rita Luce

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT